Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 5 luglio 1980 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1979, n. 925.

Soppressione del consolato di prima categoria in Freetown (Sierra Leone) e istituzione di una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata nella stessa località. Pag. 5747

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Autorizzazione alla emissione, nel 1981, di francobolli appartenenti a serie ordinarie tematiche . . . . Pag. 5747

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reftalit » compresse, nella confezione scatola da 30 compresse g 0,25, della ditta Procemsa farmaceutici dei dottori Armitano e Vanella S.n.c., in Torino, e poi ceduta alla ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6022/R). Pag. 5748

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria . . . . . . Pag. 5748

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce . . . . Pag. 5748

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio . Pag. 5749

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEAT, in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese, Anagni e Ascoli Piceno, nonchè filiali periferiche . . . . Pag. 5749

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap, in Aprilia . . . . Pag. 5749

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c., in Casoria. Pag. 5750

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, in Loreo . . . . Pag. 5750

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia . . . . . Pag. 5750

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti. Pag. 5751

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5753

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Deliberazione 29 maggio 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, della sussistenza della crisi aziendale della società Same . . . . Pag. 5754

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve. Pag. 5754

Ordine al merito della Repubblica italiana: Annullamento di decreto di concessione di onorificenza . . Pag. 5754

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere nelle segreterie universitarie . . . Pag. 5754

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore presso l'osservatorio vesuviano . . . Pag. 5754

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di astronomo presso gli osservatori astronomici . . Pag. 5754

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria nelle segreterie universitarie . . Pag. 5754

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1978 . Pag. 5755

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1978 . . Pag. 5755

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1978 . Pag. 5755

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1978 . . . Pag. 5756

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1978 . . . . . Pag. 5756

Sostituzioni di segretari della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1978 . . Pag. 5756

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano:

Concorso pubblico a trentasette posti di cantoniere A.N.A.S., carriera ausiliaria . . . . . Pag. 5757

Concorso pubblico a due posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'archivio di Stato . . Pag. 5757

Concorso pubblico a cinque posti di assistente A.N.A.S., carriera esecutiva . . . . Pag. 5757

Concorso pubblico a quaranta posti di conduttore delle ferrovie dello Stato, carriera esecutiva . . . . Pag. 5757

Concorso pubblico a due posti di ingegnere in prova, carriera direttiva, presso l'ufficio tecnico erariale Pag. 5757

Concorso pubblico a quaranta posti di capo stazione delle ferrovie dello Stato, carriera di concetto Pag. 5757

Concorso pubblico a sei posti di coadiutore, carriera esecutiva, presso l'intendenza di finanza . . . Pag. 5757

Concorso pubblico a quarantacinque posti di operaio comune con qualifica di stradino, ex carriera ausiliaria, presso l'A.N.A.S. . . Pag. 5757

Ospedale « In memoria dei Caduti per la Patria » di Isola del Liri: Concorso ad un posto di assistente medico. Pag. 5758

Ospedale civile di Cles: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 5758

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Pieve di Cento: Concorso ad un posto di assistente radiologo. Pag. 5758

Ospedale « Garibaldi » di Catania:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 5758

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 5758

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Orbetello: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 5758

Ospedale « SS. Trinità » di Borgomanero: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 5758

Ospedale civile di Savignano sul Rubicone: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . Pag. 5759

Ospedale dei poveri infermi di Ceva: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . . . . . Pag. 5759

Ospedale « G. F. Ingrassia » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 5759

Ospedale « S. Maria delle Croci » di Ravenna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 5759

Ospedali riuniti di Verbania: Concorso ad un posto di assistente di ortotraumatologia . . . . Pag. 5759

Ospedale « Delmati » di Sant'Angelo Lodigiano: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione. Pag. 5759

Spedale « S. Giovanni di Dio » di Firenze: Concorso ad un posto di aiuto urologo . . Pag. 5759

Ospedale « G. Stuard » di Parma: Concorso a due posti di assistente di geriatria addetto alla prima divisione medica. Pag. 5759

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **19.**
Primo provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1980-82. Pag. 5760

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **20.**
Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 61: « Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera » . . . . Pag. 5760

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **21.**
Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona. Pag. 5761

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **22.**
Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano. Pag. 5765

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **23.**
Partecipazione della regione Lombardia all'ente de « I pomeriggi musicali di Milano » . . . . Pag. 5767

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **24.**
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5: « Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale » . . . . Pag. 5767

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. **18.**
Norme di contabilità delle unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Pag. 5768

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. **19.**
Interventi a favore dei consorzi-fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto . . . Pag. 5775

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1979, n. **925**.

Soppressione del consolato di prima categoria in Freetown (Sierra Leone) e istituzione di una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, il consolato di prima categoria in Freetown (Sierra Leone) è soppresso.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, è istituita in Freetown una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1980
Registro n. 481 *Esteri, foglio n.* 317

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Autorizzazione alla emissione, nel 1981, di francobolli appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « il Lavoro italiano nel mondo » e « il Patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1981, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1981, una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « i Problemi del nostro tempo: il dissesto idrogeologico »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1981, due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « le Costruzioni aeronautiche italiane » e « i Fiori d'Italia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1484 del 13 febbraio 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1981, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) il Santo Natale;
2) Riva del Garda;
3) Tarquinia;
4) Matera;
5) S. Teresa di Gallura;
6) il Lavoro italiano nel mondo;
7) le ville campane;
8) un'opera di Carlo Carrà;
9) un'opera di Giuseppe Ugonia.

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, nel 1981, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « i Problemi del nostro tempo: il dissesto idrogeologico ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, a partire dal 1981, di due serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « le Costruzioni aeronautiche italiane » e « i Fiori d'Italia ».

Art. 4.

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1980
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 236

(6182)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reftalit » compresse, nella confezione scatola da 30 compresse g 0,25, della ditta Procemsa farmaceutici dei dottori Armitano e Vanella S.n.c., in Torino, e poi ceduta alla ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6022/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 17315 la specialità medicinale denominata « Reftalit » compresse, nella confezione scatola da 30 compresse g 0,25, a nome della ditta Procemsa farmaceutici dei dottori Armitano e Vanella S.n.c., con sede in Torino, via Pinerolo n. 12/16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 21 marzo 1974, registrata a Torino - ufficio del registro atti privati, in data 27 marzo 1974 al n. 004052, con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., con sede in Torino, via Lanfranchi n. 6;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927. n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reftalit » compresse, nella confezione scatola da 30 compresse g 0,25, registrata al n. 17315 in data 27 luglio 1960, a nome della ditta Procemsa farmaceutici dei dottori Armitano e Vanella S.n.c., con sede in Torino, via Pinerolo n. 12/16 e poi ceduta alla ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., con sede in Torino, via Lanfranchi n. 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota n. 3596 datata 18 aprile 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Alessandria fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dott. Angelo Massarino, promosso segretario generale, con il dottor Arnaldo Omodeo;

Decreta:

Il dott. Arnaldo Omodeo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del dott. Angelo Massarino, promosso segretario generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6451)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota n. 13172 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Lecce fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'associazione commercianti dott. Umberto Di Punzio, trasferito ad altra sede, con il sig. Paolo Magliarella;

Decreta:

Il sig. Paolo Magliarella è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce, quale rappresentante dell'associazione commercianti, in sostituzione del dott. Umberto Di Punzio, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1980 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEAT, in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese, Anagni e Ascoli Piceno, nonchè filiali periferiche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CEAT, con sede in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno nonché filiali periferiche;

Visti i decreti ministeriali 19 ottobre 1979 e 5 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEAT, con sede in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno nonché filiali periferiche, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c., in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1979, 28 settembre 1979, 2 gennaio 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6415)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, in Loreo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 3 agosto 1979, 6 dicembre 1979 e 28 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 gennaio 1979 al 12 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata al 12 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della suddetta facoltà;

Decreta:

Art. 1.

E' obbligatorio il rilascio di una ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni effettuate dai commercianti al minuto dei seguenti beni indicati ai numeri 1, 2, 3, 5 e 9 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

pietre preziose escluse quelle destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate; lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwans, lontra sealkin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni, pelli di coccodrillo, serpente, lucertola ed altri rettili e prodotti confezionati in tutto o in parte prevalente, con tali pelli;

b) cessioni effettuate da commercianti al minuto dei seguenti beni:

frigoriferi, congelatori e surgelatori; condizionatori d'aria autonomi; aspirapolvere; lucidatrici; lavabiancheria; lavastoviglie; stufe e termoconvettori; scaldaacqua e scaldabagni; televisori; cucine a gas, elettriche e miste.

E' altresì obbligatorio il rilascio di una ricevuta fiscale:

a) per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione dei beni elencati nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

b) per le operazioni effettuate da esercenti attività di lavorazione, riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli e loro parti;

c) per le operazioni effettuate da parrucchieri per signora.

Art. 2.

La ricevuta fiscale deve essere emessa, in duplice esemplare, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello allegato *A* del presente decreto, dal soggetto che effettua l'operazione nel momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione e, nello stesso momento, uno degli esemplari deve essere consegnato al cessionario o al committente. Nel caso di spedizione dei beni ceduti o prodotti la ricevuta fiscale deve essere emessa nel momento della spedizione ed uno degli esemplari deve accompagnare i beni stessi per essere consegnato al cessionario o al committente. Qualora il trasporto avvenga a mezzo di un vettore uno degli esemplari deve essere consegnato al vettore.

Per le prestazioni di servizi, se all'atto dell'emissione del documento il corrispettivo non sia pagato, in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione nel documento stesso.

La ricevuta fiscale, datata e numerata in ordine progressivo e per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici o numerici di serie, deve essere rilasciata per ciascuna cessione di bene o prestazione di servizi e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e codice fiscale dell'emittente, nonché ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della operazione;

3) ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.

La ricevuta fiscale può essere sostituita dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emessa nei termini previsti dal primo e secondo comma dell'articolo precedente, utilizzando stampati conformi sostanzialmente al modello allegato *B* del presente decreto.

Art. 4.

I documenti di cui ai precedenti articoli, preventivamente numerati e intestati al soggetto utilizzatore, devono essere bollati, su richiesta scritta, dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o da uno degli uffici del registro della provincia in cui è situato l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente; l'ufficio del registro che ha effettuato la bollatura deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto della provincia; l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prende nota in apposito registro partitario con l'indicazione della data della richiesta, della serie e dei numeri iniziale e finale, dei documenti bollati direttamente nonchè di quelli bollati presso gli uffici del registro.

Gli stessi documenti possono essere emessi utilizzando stampati, sostanzialmente conformi agli allegati *A* e *B* del presente decreto e con numerazione progressiva per documento, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente la introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore

aggiunto a norma del citato art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Gli stampati non sono soggetti alla bollatura prevista nel primo comma. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1978. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno degli stampati unitamente ai dati identificativi della tipografia.

Art. 5.

Per la conservazione dei c·) menti previsti dal presente decreto si applicano le uisposizioni contenute nell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità approvate dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° novembre 1980.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO *A*

RICEVUTA FISCALE

(*Art.* 2 *D.M.* . .)

NUMERO . .

DATA

Ditta . . . .

Residenza o domicilio . . . .
comune via n.

Codice fiscale . . . .

Ubicazione dell'esercizio . . . .
comune via n.

Descrizione beni o servizi (Natura - Qualità)	Quantità	Corrispettivo
	Totale corrispettivo (IVA inclusa)	

ALLEGATO *B*

FATTURA (ricevuta fiscale)

(*Art.* 3 *D.M.* . .)

NUMERO . .

DATA . .

Cedente o prestatore	Cessionario o committente
Ditta	Ditta . . . .
Residenza o domicilio . . . . comune via n.	Residenza o domicilio . . . . comune via n.
Codice fiscale	
Ubicazione dell'esercizio . . . . comune via n.	

Descrizione beni o servizi (Natura - Qualità)	Quantità	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale
Totale . .					
				Totale fattura . .	

(6496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 1° luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,55	841,55	841,50	841,55	841,50	—	841,45	841,55	841,55	841,55
Dollaro canadese	731,90	731,90	731,75	731,90	731,75	—	731,52	731,90	731,90	731,90
Marco germanico	477,28	477,28	477,25	477,28	477,25	—	477,43	477,28	477,28	477,30
Fiorino olandese	435,73	435,73	435,50	435,73	435,60	—	435,71	435,73	435,73	435,75
Franco belga	29,85	29,85	29,82	29,85	29,83	—	29,846	29,85	29,85	29,85
Franco francese	205,82	205,82	205,45	205,82	205,70	—	205,78	205,82	205,82	205,85
Lira sterlina	1988,40	1988,40	1986 —	1988,40	1987,85	—	1989,75	1988,40	1988,40	1988,40
Lira irlandese	1789,50	1789,50	1789 —	1789,50	1788,40	—	1790 —	1789,50	1789,50	—
Corona danese	153,86	153,86	153,75	153,86	153,75	—	153,85	153,86	153,86	153,85
Corona norvegese	173,69	173,69	173,70	173,69	173,70	—	173,69	173,69	173,69	173,70
Corona svedese	202,55	202,55	202,45	202,55	202,65	—	202,71	202,55	202,55	202,55
Franco svizzero	517,38	517,38	517,10	517,38	517,75	—	517,05	517,38	517,38	517,40
Scellino austriaco	67,192	67,192	67,16	67,192	67,20	—	67,21	67,192	67,192	67,19
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,20	17 —	17,19	—	17,20	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,999	11,999	12,02	11,999	12 —	—	12 —	11,999	11,999	11,99
Yen giapponese	3,833	3,833	3,8350	3,833	3,835	—	3,838	3,833	3,833	3,83

Media dei titoli del 1° luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	63,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,150
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,425
» 6 % » » 1970-85	79,125
» 6 % » » 1971-86	76,775
» 6 % » » 1972-87	74,300
» 9 % » » 1975-90	76,350
» 9 % » » 1976-91	78,400
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,750
» » » » 1-10-1978/80	99,550
» » » » 1- 3-1979/81	98,900
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98 —
» » » » 1-12-1979/81	97,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» » » » 1- 7-1979/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	97,925
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982	95,400
» » » 12 % 1-10-1983	92,925
» » » 12 % 1- 1-1984	92,900
» » » 12 % 1- 4-1984	92,900
» » » 12 % 1-10-1984	92,575
» » » 12 % 1-10-1987	91,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	731,71
Marco germanico	477,355
Fiorino olandese	435,72
Franco belga	29,848
Franco francese	205,80
Lira sterlina	1989,075
Lira irlandese	1789,75
Corona danese	153,855
Corona norvegese	173,69
Corona svedese	202,63
Franco svizzero	517,215
Scellino austriaco	67,201
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	11,999
Yen giapponese	3,835

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 maggio 1980. Accertamento, ai sensi dello art. 20 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, della sussistenza della crisi aziendale della società Same.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, recante norme in materia di interventi urgenti per l'editoria;

Visto l'art. 20, sesto comma, del medesimo decreto-legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza dello stato di crisi aziendale delle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Same di Milano causata da esuberanza di personale in conseguenza di un processo di ristrutturazione;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 20, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, la sussistenza della crisi aziendale della società Same di Milano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con i propri decreti, i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità prevista dall'art. 20, terzo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6460)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 31 maggio 1980 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Moiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Moiano, frazione di Città della Pieve (Perugia) disposta con decreto del Ministro del tesoro 15 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978 e prorogata con decreto del 10 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 novembre 1979.

(6266)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1980 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1979 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di grande ufficiale dell'O.M.R.I. al dott. Benvenuti Francesco per rinuncia dell'interessato.

(6304)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere nelle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere nelle segreterie universitarie, bandito con decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, si svolgeranno a Roma nei giorni 10 e 11 settembre 1980, presso le seguenti scuole:

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da A ad H (compresa): istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Medici del Vascello », via Fonteiana n. 111;

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da I a Z: liceo scientifico « G. B. Morgagni », via Fonteiana n. 119.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8, muniti di un documento di riconoscimento.

Le donne coniugate devono far riferimento al cognome da nubile.

(6268)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore presso l'osservatorio vesuviano.

Il diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore presso l'osservatorio vesuviano, bandito con decreto ministeriale 25 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1980, sarà comunicato ad ogni candidato, tramite raccomandata.

(6269)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di astronomo presso gli osservatori astronomici.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di astronomo presso gli osservatori astronomici, bandito con decreto ministeriale 25 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1980, si svolgerà nel giorno 15 ottobre 1980 a Roma, nel palazzo degli esami, via Induno, 4.

I candidati devono presentarsi alle ore 8, muniti di documento di riconoscimento.

(6270)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria nelle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria nelle segreterie universitarie, bandito con decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, si svolgeranno a Roma nei giorni 8 e 9 settembre 1980 presso l'istituto tecnico commerciale per geometri « G. Medici del Vascello », via Fonteiana, 111.

I candidati devono presentarsi alle ore 8, muniti di un documento di riconoscimento.

(6271)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Stefani Premuda Silvia, nato a Verteneglio il 9 ottobre 1926	punti	98	su 100
Morbidelli Corrado, nato ad Ancona il 13 aprile 1943	»	96	»
Bonacci Carlo, nato a Decollatura il 7 luglio 1939	»	92	»
Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923	»	92	»
Vernasca Marzia, nato a Parma il 26 luglio 1939	»	90	»
Diazzi Guglielmo, nato a Poggio Rusco il 28 giugno 1943	»	87	»
Romano Felice, nato a Pachino il 1° gennaio 1932	»	85	»
Fusi Flavio, nato a Verona il 28 luglio 1939	»	84	»
Iezzi Biase Giovanni, nato ad Abbateggio il 3 febbraio 1935	»	82	»
Russo Giuseppe, nato a Siano il 3 luglio 1940	»	82	»
Zanini Gastone, nato a Verona il 28 febbraio 1931	»	82	»
Autore Amedeo, nato a Guastalla il 5 settembre 1943	»	78	»
Busacca Pierino, nato a Lentini il 18 ottobre 1931	»	77	»
Cuiuli Vittorio, nato a Lamezia Terme il 6 agosto 1936	»	77	»
Pescerelli Enzo, nato a Bologna il 30 aprile 1936	»	77	»
Ponzetta Giovanni, nato a Lecce il 1° gennaio 1927	»	77	»
Cardone Giuseppe, nato a Lavello il 14 marzo 1928	»	75	»
Giorgio Andrea, nato a Solagna il 29 settembre 1922	»	75	»
Fantasia Francesco, nato a Catanzaro il 10 luglio 1942	»	74	»
Baietti Marcello, nato a Roma il 15 gennaio 1940	»	72	»
Gemelli Salvatore, nato ad Anoia Sup. il 7 settembre 1939	»	72	»
Barbi Claudio, nato a Roma il 6 febbraio 1942	»	70	»
Granatelli Salvatore, nato a Petritoli il 10 marzo 1929	»	70	»
Jovine Marco, nato a Iglesias il 21 luglio 1940	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5396)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Oronzo Quarta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Pier Luigi Lando, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica che si terrà a Roma il giorno 27 febbraio 1980 in sostituzione del dott. Oronzo Quarta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 252

(5756)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il Pio istituto ed ospedali riuniti di Roma ha comunicato che il prof. Giovanni Sagnotti è stato collocato a riposo in data 1° luglio 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Silvano Furlan, primario degli istituti ospitalieri di Verona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 16 gennaio 1980 in sotituzione del prof. Giovanni Sagnotti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 236

(5755)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Carlo Stuart ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Aldo Perussia, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia che si terrà a Roma il giorno 5 febbraio 1980 in sostituzione del prof. Carlo Stuart, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 247

(5770)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Adolfo Francese ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonio Pellegrino, primario degli ospedali riuniti di Foggia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in sostituzione del prof. Adolfo Francese, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 217

(5772)

Sostituzioni di segretari della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Carlo Sangiorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta perché dimissionario da questa amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Luigi Milazzo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in sostituzione del dott. Carlo Sangiorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 216

(5771)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Luigi Milazzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Augusto Moroni, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in sostituzione del dott. Luigi Milazzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 249

(5773)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a trentasette posti di cantoniere A.N.A.S., carriera ausiliaria

Con decreto 22 febbraio 1980, n. 21034/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 104 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 27 maggio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso a trentasette posti di cantonieri A.N.A.S., carriera ausiliaria.

Di detti trentasette posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, trenta agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due agli appartenenti al gruppo ladino, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione per le domande è fissato a sessanta giorni dalla data anzidetta del 25 luglio 1980.

(5891)

Concorso pubblico a due posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'archivio di Stato

Con decreto 6 febbraio 1980, n. 21028/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 95 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 27 maggio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'archivio di Stato.

I due posti sono riservati ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1980.

(5892)

Concorso pubblico a cinque posti di assistente A.N.A.S., carriera esecutiva

Con decreto 6 febbraio 1980, n. 21033/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 24 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 27 maggio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un concorso pubblico a cinque posti di assistente A.N.A.S., carriera esecutiva.

Questi cinque posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1980.

(5893)

Concorso pubblico a quaranta posti di conduttore delle ferrovie dello Stato, carriera esecutiva

Con decreto 13 marzo 1980, n. 21058/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 132, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 27 maggio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un concorso pubblico a quaranta posti di conduttore delle ferrovie dello Stato, carriera esecutiva.

Di detti quaranta posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentaquattro ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino, purchè abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a sessanta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1980.

(5894)

Concorso pubblico a due posti di ingegnere in prova, carriera direttiva, presso l'ufficio tecnico erariale

Con decreto 1° marzo 1980, n. 21030/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 127 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 17 giugno 1980, n. 32, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di ingegnere, carriera direttiva, in prova presso l'ufficio tecnico erariale.

Di tali posti uno è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano ed uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto a coloro, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 17 giugno 1980.

(6438)

Concorso pubblico a quaranta posti di capo stazione delle ferrovie dello Stato, carriera di concetto

Con decreto 12 marzo 1980, n. 21064/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 130 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 17 giugno 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quaranta posti di capo stazione delle ferrovie dello Stato in prova, carriera di concetto.

Di tali posti quattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentaquattro ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingua italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 17 giugno 1980.

(6439)

Concorso pubblico a sei posti di coadiutore, carriera esecutiva, presso l'intendenza di finanza

Con decreto 8 febbraio 1980, n. 21029, registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 96 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 17 giugno 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sei posti di coadiutore, carriera esecutiva, in prova presso l'intendenza di finanza.

Di tali posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 17 giugno 1980.

(6440)

Concorso pubblico a quarantacinque posti di operaio comune con qualifica di stradino, ex carriera ausiliaria, presso l'A.N.A.S.

Con decreto 21 febbraio 1980, n. 21037/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 101 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 17 giugno 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quarantacinque posti di operaio comune con qualifica di stradino, ex carriera ausiliaria, presso l'A.N.A.S.

Di tali posti quattordici sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, trenta ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 17 giugno 1980.

(6441)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(2208/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio;
un posto di primario di pediatria;
un posto di primario di anestesia;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cles (Trento).

(2214/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(2209/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2215/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente del centro trasfusionale e servizio di immunoematologia (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2216/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(2212/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di medicina;
due posti di assistente di chirurgia,
addetti al dipartimento di emergenza ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2213/S)

OSPEDALE CIVILE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) e con obbligo di disponibilità a lavorare nel territorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(2211/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(2205/S)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2210/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente del servizio di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(2175/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di ortotraumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortotraumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(22[illegible]7/S)

OSPEDALE « DELMATI » DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(2206/S)

SPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Firenze.

(2235/S)

OSPEDALE « G. STUARD » DI PARMA

Concorso a due posti di assistente di geriatria addetto alla prima divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di geriatria addetto alla prima divisione medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma.

(2207/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **19.**

Primo provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **20.**

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 61: « Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *b*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61 « Programma stralcio per l'anno 1979 per interventi di edilizia ospedaliera » è modificato come segue:

b) è autorizzata la contrazione da parte degli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *A2*, colonna 1 « Opere di completamento », di mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 1.800 milioni per completamento di opere già previste nei piani stralcio per il 1975 e 1976, di cui alle deliberazioni del consiglio regionale n. 973 del 29 aprile 1975 e n. II/251 del 2 agosto 1976.

All'art. 2, primo comma, della sopracitata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è aggiunto il sottoindicato punto *b1*):

b1) è autorizzata la concessione da parte della Regione agli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *A2*, colonna 2 « Maggiori oneri », di contributi straordinari in capitale per l'importo complessivo di lire 11.300 milioni, al fine di consentire la copertura dei maggiori costi delle opere di completamento già previste nei piani stralcio per il 1975 e 1976, di cui alle deliberazioni del consiglio regionale n. 973 del 29 aprile 1975 e n. II/251 del 2 agosto 1976.

Art. 2.

Il punto *c*) del primo comma dell'art. 2 della sopracitata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è modificato come segue:

c) è autorizzata la contrazione da parte degli enti ospedalieri indicati nella tabella *B*, colonna 1 « Opere di completamento », di mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 23.145 milioni, per ulteriore finanziamento di ospedali in corso di realizzazione.

All'art. 2, primo comma, della sopracitata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è aggiunto il sottoindicato punto *c1*):

c1) è autorizzata la concessione da parte della Regione agli enti ospedalieri indicati nell'allegata tabella *B*, colonna 2 « Maggiori oneri », di contributi straordinari in capitale per l'importo complessivo di lire 20.080 milioni, al fine di consentire la copertura dei maggiori costi sulle opere di completamento di ospedali in corso di realizzazione.

Art. 3.

All'art. 2, primo comma, della sopracitata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è aggiunto il sottoindicato punto *c2*):

c2) è autorizzata la contrazione da parte degli enti ospedalieri indicati nella tabella *B1* di mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 17.830 milioni per opere di completamento di strutture ospedaliere.

Il punto *d*) del primo comma dell'art. 2 della citata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61 e la relativa tabella *c*) allegata, sono soppressi.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 2 della sopracitata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è modificato come segue:

« Gli oneri di ammortamento per capitale ed interesse dei mutui di cui al precedente comma, lettere *b*), *c*) e *c2*) sono a totale carico della Regione, che vi provvede mediante la concessione di contributi in annualità agli enti ospedalieri di cui alle precedenti tabelle *A2*), colonna 1), *B*), colonna 1) e *B1* e per i quali è autorizzato il limite di impegno di lire 3.880 milioni.

La quota annuale di detto limite di impegno è iscritta in bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 ».

Art. 5.

L'art. 4 della citata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è abrogato.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 5 della citata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è modificato come segue:

« Restano ferme, per la concessione e l'erogazione dei nuovi contributi in capitale agli enti elencati nelle tabelle *A1*, *A2*, colonna 2 e *B*, colonna 2, le procedure stabilite dal programma stralcio 1976, di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 36 ».

Art. 7.

L'art. 6 della citata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *I singoli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi* di cui all'art. 2, lettere *a*), *b1*), *c1*), saranno assunti con decreti del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato.

I singoli impegni pluriennali di spesa per l'assunzione a carico della Regione delle quote annue di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *c2*), saranno assunti con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato, direttamente nei confronti dell'istituto mutuante, a seguito dell'avvenuto affidamento di massima della concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, modificato ai sensi dell'art. 4 della presente legge che ha determinato in lire 3.880 milioni l'onere relativo alla concessione di contributi in annualità, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.2.3.866 « Contributi trentacinquennali in annualità agli enti ospedalieri per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera, *in attuazione del programma stralcio 1979* » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi è ridotta a lire 2.580 milioni.

Alla spesa di lire 46.880 milioni, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1, lettera *b1*), 2, lettera *c1*) e dell'art. 2, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, si fa fronte per lire 44.300 milioni mediante riduzione di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e per lire 2.580 *milioni mediante impiego della somma resasi* disponibile a seguito della riduzione dello stanziamento del cap. 2.2.4.2.3.866 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 disposto dal precedente comma.

Conseguentemente nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito il capitolo 2.2.4.2.3.1003 « Concessione di contributi in capitale agli enti ospedalieri per la realizzazione di opere di completamento e per il finanziamento dei maggiori oneri relativi ad opere di completamento già eseguite » con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa di lire 46.880 milioni.

Art. 9.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 8 al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1980-82, parte II, spese per i programmi pluriennali di sviluppo, progetto 2.4.2.3. « Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ospedaliere », sono apportate le seguenti modifiche:

le previsioni di spesa iscritte nella tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi vigenti », spese di investimento in annualità, sono ridotte di lire 2.580 milioni per ciascuno degli anni 1980, 1981, 1982. Nella medesima tabella è altresì iscritta alla voce « Spese di investimento in capitale » la somma di lire 46.880 milioni per l'anno 1980;

le previsioni di spesa iscritte nella tabella « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », spese di investimento in capitale, sono ridotte per l'anno 1980 di lire 44.300 milioni. Nella medesima tabella è altresì iscritta alla voce « Spese di investimento in annualità » la somma di lire 2.580 milioni negli anni 1981 e 1982.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 9 della citata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a disporre a favore degli enti ospedalieri autorizzati ai sensi dell'art. 2, lettere *b*), *c*), *c2*), della presente legge a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, e nelle more del perfezionamento dei contratti di mutuo con la cassa medesima, anticipazioni nella misura massima del 30 % dell'importo autorizzato per ciascun ente e risultante dalle tabelle *A2*, colonna 1, *B*, colonna 1 e *B1* della presente legge ».

Art. 11.

In relazione a quanto disposto dall'art. 9 della sopracitata legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, modificata ai sensi del precedente art. 10, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 20.000 milioni ad entrambi i capitoli 6.1.935 « Recupero delle anticipazioni erogate agli enti ospedalieri sui mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia ospedaliera », iscritto per memoria nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e 3.1.936 « Anticipazione a favore degli enti ospedalieri sui mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia ospedaliera » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Le somme iscritte ai corrispondenti capitoli 6.1.935 e 3.1.936 dello stato di previsione rispettivamente delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e non impegnate al termine del medesimo esercizio costituiscono economie di spesa.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 febbraio 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del **3** *gennaio* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* **16** *febbraio* **1980**, *prot.* **20902/1862.**

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1980, n. **21.**

Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 27 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Istituzione dell'azienda

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 dello statuto della Regione è istituita l'azienda regionale per il porto fluviale di Cremona, ente regionale di diritto pubblico, con sede in Cremona.

2. L'azienda ha lo scopo di assicurare il completamento, la gestione e gli eventuali ampliamenti del porto interno costituito dalle attrezzature comprese nella zona portuale di Cremona, delimitata a norma di legge.

3. Con legge regionale potranno inoltre essere affidate all'azienda la gestione dei porti e degli scali ultimati o in corso di realizzazione lungo il percorso del canale navigabile Milano-Cremona-Po e lungo i corsi di acqua compresi nella circoscrizione dell'ispettorato di porto di Cremona, nonché la progettazione e la costruzione di nuovi porti e scali istituiti dalla Regione.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. L'azienda è strumento operativo della Regione e, nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale ed in attuazione degli strumenti della programmazione regionale, provvede a:

a) realizzare i miglioramenti e gli ammodernamenti delle opere portuali e degli impianti relativi;

b) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del porto di Cremona e, fino all'apertura del traffico del canale Milano-Cremona-Po, dell'avanconca e della biconca di Cremona, nonché della biconca di Acquanegra Cremonese;

c) stipulare direttamente con l'azienda delle Ferrovie dello Stato e con altre amministrazioni competenti gli accordi necessari per la costruzione e la gestione dei raccordi ferroviari e stradali col porto;

d) accordare le concessioni di qualsiasi tipo e durata concernenti le aree, i beni e gli spazi acquei compresi nelle zone portuali;

e) gestire direttamente, ovvero mediante concessioni, tutti i servizi e le operazioni portuali;

f) accordare le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi, magazzini e installazioni di qualsiasi tipo, situati, anche in parte, entro i confini della zona portuale, ovvero collegati direttamente alla via navigabile;

g) esercitare le funzioni concernenti il carico e lo scarico delle merci, il movimento delle navi, la rimozione dei materiali sommersi ed in genere tutte le attività di polizia amministrativa nell'ambito delle aree portuali, dei tratti portuali, dell'idrovia e delle eventuali adiacenti zone industriali;

h) determinare, imporre e riscuotere i diritti portuali e i diritti e canoni comunque denominati, dovuti secondo le tariffe relative ai servizi, nonché accertare le violazioni ai regolamenti portuali e applicare le relative sanzioni incamerandone il corrispondente ammontare;

i) istituire, nel caso in cui non sia possibile provvedere alle operazioni di carico e scarico mediante personale alle dipendenze degli utenti o mediante facchini iscritti nei registri di pubblica sicurezza a norma della legge 5 maggio 1955, n. 407, l'ufficio del lavoro portuale ed esercitare la direzione e la vigilanza dello stesso, salva la possibilità di regolamentare l'eser-

cizio autonomo di attività di facchinaggio e scaricamento da parte di imprese industriali e commerciali, operanti nel porto e nelle zone ad esso adiacenti, ovvero lungo il canale navigabile;

l) tenere la matricola ed i registri del personale della navigazione interna;

m) tenere i registri delle navi e dei galleggianti, nonché rilasciare e rinnovare le relative licenze;

n) esercitare le funzioni inerenti all'arrivo e alla partenza dei natanti, con i connessi poteri di vigilanza e controllo, nonché tutte le altre funzioni spettanti alla Regione nell'ambito della zona portuale e concernente la navigazione interna;

o) amministrare i fondi e i proventi assegnati e riscossi;

p) sostenere le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;

q) promuovere studi, ricerche ed iniziative diretti allo sviluppo dei traffici fluviali e alla loro connessione con i trasporti terrestri, marittimi e ferroviari.

Titolo II

STRUTTURA DELL'AZIENDA

Art. 3.

Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente dell'azienda è nominato dal consiglio regionale.

2. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni, sovraintende alla gestione dell'azienda.

3. Lo statuto dell'azienda disciplina le competenze specifiche del presidente e ne regola la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte di un consigliere all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente dell'azienda e da:

a) il sindaco di Cremona o un assessore comunale all'uopo delegato;

b) il presidente dell'amministrazione provinciale di Cremona o da un assessore provinciale all'uopo delegato;

c) quattro componenti eletti dal consiglio regionale con procedimento che assicuri la rappresentanza della minoranza.

Art. 6.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spetta in particolare:

a) deliberare lo statuto dell'azienda e le sue modifiche;

b) deliberare il regolamento generale dell'azienda, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

c) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni in corso d'esercizio;

d) deliberare il conto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dell'azienda, unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta ed i risultati conseguiti;

e) deliberare il regolamento sulla disciplina dei diritti portuali;

f) deliberare l'entità dei diritti portuali e delle tariffe dei servizi;

g) deliberare sulle concessioni, stabilendone le modalità, i termini e le condizioni, e determinare i canoni e le relative tariffe;

h) deliberare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di gestione dei servizi e delle operazioni portuali;

i) deliberare le proposte di progetti per interventi regionali di miglioramento ed ampliamento delle opere portuali e degli impianti relativi;

l) approvare, anche avvalendosi degli organi tecnici della Regione, i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi annuali e poliennali; deliberare l'esecuzione, direttamente o mediante concessione, delle relative costruzioni; determinare le procedure da adottarsi per la stipulazione dei contratti e curarne l'osservanza, provvedere alla direzione, contabilità e collaudo dei lavori;

m) formulare proposte, indirizzate agli enti locali ed alle aziende pubbliche per la costruzione di raccordi viari, per la realizzazione di servizi di trasporto e per la fornitura di acque, gas ed energia elettrica agli impianti portuali;

n) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

o) deliberare l'assunzione di prestiti e le altre operazioni finanziarie;

p) accettare donazioni, oblazioni e contributi;

q) nominare il direttore amministrativo ed il direttore tecnico dell'azienda;

r) esercitare le funzioni deliberative inerenti al personale, secondo le norme del regolamento organico;

s) formulare richieste di comando del personale da destinare agli uffici ed ai servizi dell'azienda;

t) deliberare su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal presidente;

u) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'azienda, per il quale le leggi, i regolamenti o lo statuto non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

2. Gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed *o*) del comma precedente sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

3. Le altre deliberazioni di cui al precedente primo comma sono comunque trasmesse al consiglio regionale ed alla giunta regionale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione sono responsabili personalmente e solidalmente degli effetti conseguenti all'esecuzione di provvedimenti che non abbiano conseguito l'approvazione di cui al precedente secondo comma.

5. Le deliberazioni concernenti i regolamenti portuali e comunque comportanti la determinazione e l'imposizione di diritti e di tariffe, conseguita l'approvazione del consiglio regionale, debbono essere affisse nella zona portuale, nei porti e negli scali siti sulle idrovie e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, o da due revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La deliberazione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6 è assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

5. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore amministrativo dell'azienda.

Art. 8.

Provvedimenti urgenti

1. Nei casi di assoluta e motivata necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, il presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio e degli interessi fondamentali dell'azienda, nonché per assicurare il funzionamento dei servizi.

2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

3. Nel caso di mancata ratifica il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base di provvedimenti non ratificati.

Art. 9.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale con procedimento che assicuri la rappresentanza della minoranza e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale da allegarsi al consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i propri componenti effettivi.

Art. 10.
Durata in carica

1. Gli organi dell'azienda durano in carica cinque anni; il consiglio regionale può comunque revocare in ogni momento le nomine di sua competenza, procedendo alle necessarie sostituzioni.

2. Sino all'insediamento dei nuovi organi, gli organi cessati rimangono in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

3. Nel caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di singoli membri elettivi, i membri nominati in sostituzione durano in carica per il periodo corrispondente a quello per il quale sarebbero durati in carica i membri sostituiti.

4. I membri elettivi decadono, in ogni caso, al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti.

5. I membri di diritto di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 decadono al termine del mandato loro conferito, rispettivamente, dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, e sono sostituiti da coloro che, anche temporaneamente ne assumono le funzioni.

Art. 11.
Indennità e rimborsi ai componenti degli organi dell'azienda

1. Le indennità di funzione dei componenti gli organi dell'azienda sono determinate nelle seguenti misure:

a) al presidente il 60% dell'indennità di funzione che percepiscono i consiglieri regionali;

b) agli altri componenti un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera pari a quello stabilito per il presidente dei comitati regionali di controllo.

2. A tutti i componenti degli organi dell'azienda spettano inoltre il rimborso delle spese di trasporto ed il trattamento di missione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

3. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'azienda.

Art. 12.
Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Qualora siano accertate gravi violazioni di legge o di direttive regionali ovvero inattività o inefficienza dell'ente il consiglio regionale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione viene altresì sciolto, con decreto del presidente della giunta regionale, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti elettivi.

3. Contestualmente allo scioglimento si provvede alla nomina di una commissione di tre membri per la gestione temporanea dell'ente.

4. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dallo scioglimento.

Art. 13.
Indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'azienda.

2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'azienda, può richiedere l'acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

Art. 14.
Direzione amministrativa dell'azienda

1. Alla direzione amministrativa dell'azienda è preposto un direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il direttore amministrativo deve avere qualificata competenza ed esperienza del diritto pubblico ed amministrativo e di legislazione statale e regionale, con particolare riguardo alle materie del diritto della navigazione, del diritto del trasporto, del diritto degli enti locali, delle aziende pubbliche, del pubblico impiego e della pubblica contabilità, del contenzioso amministrativo, della gestione di aziende e servizi pubblici.

3. Spetta al direttore amministrativo organizzare, dirigere e sovraintendere tutti i servizi amministrativi e gestionali dell'azienda, con particolare riguardo alla riscossione dei diritti portuali, rispondendone al consiglio di amministrazione ed al presidente.

4. Il direttore amministrativo, inoltre, svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio stesso e dei provvedimenti del presidente, garantisce l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *g*), *l*), *m*) ed *n*) del precedente art. 2, assicura l'accertamento delle violazioni ai regolamenti portuali e la riscossione delle sanzioni irrogate dal presidente, ed adempie a tutti gli altri compiti che gli sono affidati dagli organi dell'azienda.

5. Il direttore amministrativo è capo del personale dell'azienda.

6. Al direttore amministrativo, da scegliersi tra il personale dell'azienda appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della Regione di livello funzionale 8°, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dipendenti in servizio.

Art. 15.
Direzione tecnica dell'azienda

1. Alla direzione tecnica dell'azienda è preposto un direttore tecnico nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il direttore tecnico deve aver qualificata competenza ed esperienza in materia di strutture portuali, di viabilità e trasporti, di movimento delle merci, di servizi tecnici di scalo, stazionamento, magazzinaggio, stivaggio, antincendio e comunque di gestione ed esercizio delle attività portuali.

3. Spetta al direttore tecnico: assicurare il funzionamento dei servizi tecnici, la conservazione, la manutenzione e la funzionalità degli impianti; sovrintendere alla realizzazione delle nuove opere e strutture portuali e all'ampliamento, riattamento o completamento delle attrezzature esistenti; assicurare la validità tecnica delle soluzioni strutturali, operative e gestionali, anche in relazione ai problemi di collegamento ferroviario e viabilistico dei complessi portuali; rispondere agli organi dell'azienda per quanto concerne la corretta soluzione dei problemi tecnici connessi all'attività dell'azienda stessa.

4. Al direttore tecnico, da scegliersi tra il personale dell'azienda appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della Regione di livello funzionale 8°, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dipendenti in servizio.

Art. 16.
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto della Regione, al rapporto di impiego ed al trattamento economico del personale dell'azienda si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

2. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale dell'azienda e non si provvederà alla determinazione della pianta organica, l'ente si avvale del personale comandato dalla Regione o messo a disposizione, previe intese, da parte del consorzio canale navigabile Milano-Cremona-Po, ovvero di personale statale messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo III
MEZZI DELL'AZIENDA

Art. 17.
Demanio e patrimonio

1. I beni demaniali e gli altri beni immobili della Regione necessari all'esercizio delle funzioni attribuite all'azienda a norma della presente legge sono affidati in gestione all'azienda; l'eventuale utilizzazione da parte dell'azienda di beni immobili ed attrezzature di pertinenza degli enti locali potrà avvenire sulla base di specifiche intese con gli enti stessi.

2. Ferme restando le competenze del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po di cui alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, alle espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere e per gli ampliamenti, si procede a norma delle leggi regionali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale.

3. Le indennità di espropriazione sono calcolate a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 18.
Bilancio e finanze

1. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

2. Per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 78 e 7' della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 19.
Entrate dell'azienda

1. Costituiscono entrate dell'azienda:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione;

b) gli introiti derivanti dalla gestione diretta dei servizi e dal compimento delle operazioni portuali;

c) i canoni di concessione delle aree e dei beni compresi nelle zone portuali;

d) gli introiti derivanti dai diritti portuali e dall'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione dei regolamenti portuali;

e) le somme versate da terzi, quale risarcimento dei danni eventualmente arrecati ad opere ed impianti;

f) gli introiti a qualunque titolo, derivanti dalla gestione ordinaria;

g) i ricavi di prestiti o di altre operazioni finanziarie deliberate ed approvate in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 6, lettera *o*);

h) i proventi derivanti da lasciti, donazioni ed altri atti di liberalità;

i) le eventuali altre entrate o contributi.

Art. 20.
Procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. L'accertamento delle violazioni che comunque comportino l'applicazione di sanzioni amministrative può essere operato dal personale dell'azienda, all'uopo incaricato dal consiglio di amministrazione; le relative sanzioni sono irrogate dal presidente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla legge 20 agosto 1976, n. 28.

3. I proventi conseguenti dall'applicazione di sanzioni amministrative sono introitati dall'azienda.

Art. 21.
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico operante in Cremona, scelto con deliberazione del consiglio di amministrazione; il servizio si attua mediante apertura di un apposito conto corrente sul quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'azienda.

Titolo IV
DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 22.
Norma finanziaria

1. Il contributo annuale di gestione della Regione è determinato per l'anno 1980 in lire 50 milioni. Per gli anni successivi è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Il contributo di gestione è assegnato all'azienda con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

3. Limitatamente all'esercizio 1980 il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore delegato, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'azienda.

4. All'onere di lire 50 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente primo comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.2.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte I, ambito 4, settore 2, obiettivo 3 sono istituiti:

l'attività 1.4.2.3.1. «Porto di Cremona»;

il cap. 1.4.2.3.1.1026 «Contributi ordinari di gestione all'azienda regionale per il porto fluviale di Cremona» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 milioni.

6. Il contributo straordinario della Regione sarà determinato con apposito provvedimento legislativo.

Art. 23.
Norma finale

1. Limitatamente all'anno 1980 la giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, nonché il consiglio di amministrazione dell'azienda regionale del porto di Cremona, oppure in carenza del medesimo, il comune di Cremona e l'amministrazione provinciale di Cremona, gli interventi di miglioramento e di ampliamento delle opere ed impianti portuali e ne dispone la relativa realizzazione.

2. Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire un miliardo al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

3. In relazione a quanto disposto dal comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte seconda, ambito 4, settore 2, obiettivo 3 sono istituiti:

il progetto 2.4.2.3.1. «Porto di Cremona»;

il cap. 2.4.2.3.1.1025 «Spese per la realizzazione di interventi di miglioramento e di ampliamento delle opere ed impianti portuali relativi al porto di Cremona», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 22 febbraio 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 gennaio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 15 febbraio 1980, prot. 21902/1841.

(4857)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. 22.
Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.
Finalità

Al fine di garantire la copertura del disavanzo di gestione della società per azioni a partecipazione regionale « Ferrovie Nord Milano », risultante al 31 dicembre 1978 per il quale è previsto l'intervento dello stato ai sensi delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221, e 29 novembre 1971, n. 1080 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della legge 8 giugno 1978, n. 297 « Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea », la regione corrisponde alla stessa società, non prima del 31 marzo 1981 e non dopo il 30 marzo 1982 un contributo straordinario, a titolo di anticipazione delle sovvenzioni annuali di esercizio fino alla concorrenza di lire 12 miliardi, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
Maggiori oneri per il personale

Il contributo straordinario, per la parte destinata a coprire il disavanzo derivante dai maggiori oneri per il personale, è concesso a condizione che tali oneri si riferiscano al personale in forza al 31 dicembre 1978, e comunque entro i limiti degli organici regolarmente approvati dalla commissione interministeriale istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e in dipendenza dell'applicazione di accordi nazionali o aziendali.

Ove tali accordi siano successivi al 31 dicembre 1974, si farà riferimento ai limiti numerici e retributivi approvati dalla giunta regionale.

Art. 3.
Modalità per la concessione del contributo

Il contributo di cui agli articoli precedenti è determinato nella misura pari alla differenza fra l'ammontare dei crediti vantati dalla società per azioni Ferrovie Nord Milano nei confronti dell'amministrazione dello Stato per i maggiori oneri di cui al precedente art. 1 e le somme da essa effettivamente percepite a tale titolo e comunque entro i limiti di spesa di cui allo stesso art. 1.

Il contributo è erogato, a domanda, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a condizione che la società per azioni Ferrovie Nord Milano:

a) dimostri di aver richiesto all'amministrazione dello Stato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adempimento delle obbligazioni nei suoi confronti ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297 e successive eventuali proroghe e modificazioni;

b) surroghi la regione, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, ai sensi del precedente art. 1 nei limiti dell'ammontare del contributo regionale.

Art. 4.
Rimborsi alla Regione

Allorché la S.p.a. Ferrovie Nord Milano dopo l'avvenuta surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, ottenga dall'amministrazione dello Stato, in tutto od in parte il pagamento dei crediti di cui all'art. 1, il contributo regionale è revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate devono essere rimborsate alla regione.

Art. 5.
Apertura speciale di credito

Per fronteggiare le difficoltà finanziarie della S.p.a. Ferrovie Nord Milano, quando si verifichino ritardi delle erogazioni da parte dello Stato spettanti alla società stessa a ripianamento dei disavanzi di gestione relativi agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, la giunta regionale è autorizzata a promuovere speciali aperture di credito a favore della S.p.a. F.N.M. da parte dell'istituto gestore della tesoreria regionale o di altri istituti di credito.

L'ammontare complessivo delle aperture speciali di credito non potrà essere superiore all'importo dei crediti vantati dalla S.p.a. F.N.M. nei confronti dello Stato, e comunque non dovrà essere superiore al complessivo ammontare delle anticipazioni autorizzate e non erogate dalla regione ai sensi dell'art. 1 della presente legge e delle leggi regionali 3 gennaio 1978, n. 6 e 1° agosto 1978, n. 49.

La S.p.a. Ferrovie Nord Milano ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1978, n. 297, provvederà al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie computati e liquidati sugli utilizzi effettivamente da essa operati.

Art. 6.
Norma finanziaria

L'onere finanziario derivante alla regione dall'applicazione del precedente art. 1 farà carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e ad esso si fa fronte in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale 1980-82, modificato ai sensi del successivo comma.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al bilancio pluriennale 1980-82 sono apportate le seguenti variazioni:

a) quadro di previsione delle entrate: le previsioni di entrata per l'anno 1981 del titolo IV, categoria 3 « Entrate derivanti dal rimborso di crediti » sono incrementate di L. 12.000 milioni;

b) quadro di previsione delle spese: le previsioni di spesa iscritte nella parte I, attività 4.2.1.1. « Interventi a favore delle Ferrovie Nord Milano e di altre aziende concessionarie », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti », spese correnti operative, sono incrementate per l'anno 1981 di L. 12.000 milioni.

TITOLO II

Art. 7.
Finalità

Al fine di garantire uno sviluppo ordinato della prima fase di ristrutturazione della rete delle F.N.M. di cui al finanziamento dello Stato a mente della legge 493/75, ed in preparazione della seconda fase di ristrutturazione della rete F.N.M. in relazione al programma approvato dal consiglio regionale in data 6 marzo 1979 con atto n. 2/1027, la regione Lombardia, in aggiunta alle istruttorie annuali predisposte dal ministero per le sovvenzioni in base alla vigenti disposizioni di legge, tenendo conto che l'attuazione progressiva di predetti piani deve portare ad un concreto potenziamento del servizio e conseguentemente ad una ristrutturazione ed una migliore utilizzazione del personale, riconosce un contributo straordinario fino alla concorrenza di L. 2 miliardi per l'esercizio finanziario della società 1980 e lo stesso contributo ridotto in misura del 10% per l'anno 1981.

Per l'esercizio finanziario della società 1979 il contributo di cui al precedente comma è riconoscibile fino alla concorrenza di lire 500 milioni.

Art. 8.
Modalità per la concessione del contributo

Il contributo di cui all'articolo precedente, è determinato nella misura pari alla differenza fra il disavanzo accertato dalla società F.N.M. S.p.a. al netto delle provvidenze di cui al

precedente art. 7 per l'esercizio finanziario 1979 e successivi e l'ammontare dei crediti vantati dalla società stessa nei confronti dell'amministrazione dello Stato ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297.

La giunta regionale accerta, in relazione alle risultanze economico-finanziarie della F.N.M. S.p.a. di cui al comma precedente, l'ammontare del contributo regionale da concedere.

Detto contributo è erogato successivamente alla avvenuta presentazione del bilancio da parte dell'azienda, e comunque non prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il bilancio della società.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere finanziario di L. 500 milioni per l'anno 1980 derivante dall'applicazione del precedente art. 7 si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello Stato delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

L'onere complessivo di L. 4.300 milioni per il triennio 1980-82 determinato dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 7 trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte I, attività 4.2.1.1. «Interventi a favore delle Ferrovie Nord Milano e di altre aziende concessionarie» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte I, attività 1.4.2.1.1. «Interventi a favore delle Ferrovie Nord Milano e di altre aziende concessionarie» è istituito il capitolo 1.4.2.1.1.979 «Contributo straordinario alle Ferrovie Nord Milano per il ripiano del disavanzo d'esercizio» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

TITOLO III

Art. 10.

Finalità

Al fine di anticipare l'attuazione del piano di ristrutturazione e risanamento delle ferrovie gestite dalla S.p.a. F.N.M approvato dal consiglio regionale il 6 marzo 1979 con deliberazione n. 2/1027, attraverso un parziale rinnovo del materiale rotabile, oltre alle provvidenze di cui alla legge 16 ottobre 1975, n. 493, la regione concede alla stessa società contributi, a titolo di anticipazione sul risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297 fino alla concorrenza di lire 12 miliardi alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 11.

Materiale ferroviario

Il contributo di cui al precedente art. 10 è destinato all'acquisizione di nuovo materiale ferroviario del seguente tipo:

locomotori;

carrozze rimorchiate semipilota.

Art. 12.

Condizioni per la concessione del contributo

Il contributo è erogato, a domanda, a condizione che la F.N.M. S.p.a.:

a) abbia esperito apposita gara previo avviso al pubblico, sulla base delle modalità e delle specifiche tecniche che saranno approvate dalla giunta regionale;

b) surroghi la regione, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, a tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello stato, ai sensi del precedente art. 10 nei limiti dell'ammontare del contributo regionale.

Art. 13.

Rimborsi alla regione

Allorché la S.p.a. Ferrovie Nord Milano dopo l'avvenuta surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del codice civile ottenga dall'amministrazione dello Stato tutto o in parte il pagamento per il rinnovo e l'ammodernamento del materiale di cui al precedente art. 11 in sede di risanamento il contributo regionale è revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate devono essere rimborsate alla regione.

Art. 14.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo di cui al precedente art. 10 è erogato alla F.N.M. S.p.a. dopo che saranno state esperite le condizioni indicate nel precedente art. 12, in relazione alla sottoscrizione degli ordini e agli stati di avanzamento della fornitura, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai trasporti vie navigabili e porti lacuali, se delegato.

Art. 15.

Norma finanziaria

L'onere finanziario derivante alla regione dall'applicazione del precedente art. 10 farà carico al bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e successivi, e ad esso si fa fronte in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale 1980-1982 come modificato dal successivo comma.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al bilancio pluriennale 1980-1982 e al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Bilancio pluriennale* 1980-1982:

quadro di previsione delle entrate: le previsioni di entrata relative al titolo IV, categoria 3ª «Entrate derivanti dal rimborso di crediti» sono incrementate per ciascuno degli anni 1980-1981 e 1982 di L. 4.000 milioni;

quadro di previsione delle spese: le previsioni di spesa iscritte nella parte seconda, progetto 4.2.1.1. «Interventi a favore delle F.N.M. e di altre aziende concessionarie», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese per investimento in capitale, sono incrementate, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 di L. 4.000 milioni.

B) *Bilancio per l'esercizio finanziario* 1980:

stato di previsione delle entrate: nel titolo IV, categoria 3ª, «Entrate derivanti da rimborsi di crediti» è istituito il capitolo 4.3.1012 «Recupero delle somme anticipate alle F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000 milioni.

stato di previsione delle spese: nella parte seconda «Spese per programmi di sviluppo» ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il nuovo progetto 2.4.2.1.1. «Interventi a favore delle F.N.M. e di altre aziende concessionarie» e il nuovo capitolo 2.4.2.1.1.1013 «Contributo straordinario in capitale alle F.N.M., a titolo di anticipazione per gli interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000 milioni.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 marzo 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 febbraio 1980, prot. 21502/2299).

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **23**.

Partecipazione della regione Lombardia all'ente de « I pomeriggi musicali di Milano ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sviluppare programmi di elevata qualificazione culturale di interesse regionale, dall'anno 1980, la regione partecipa agli oneri di gestione dell'ente de « I pomeriggi musicali di Milano » con un contributo annuo.

Il contributo di cui al primo comma è stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio in misura non inferiore a L. 250.000.000 e tenendo conto, nei limiti della complessiva disponibilità finanziaria della regione destinata al settore cultura, del variare degli oneri ordinari di gestione.

Art. 2.

L'erogazione di cui all'articolo precedente è disposta non appena la cooperazione della regione per lo sviluppo della attività dell'ente de « I pomeriggi musicali di Milano » sia garantita da un nuovo statuto dell'ente stesso, da approvarsi da parte del consiglio regionale in cui si preveda:

a) che del consiglio di amministrazione faccia parte di diritto un membro designato dalla regione;

b) che del collegio dei revisori dei conti faccia parte di diritto un membro designato dalla regione.

Il contributo annuo previsto dal precedente art. 1 viene erogato e liquidato in un'unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata alla presentazione del bilancio annuale e delle attività complessive dell'ente.

Art. 4.

Per la partecipazione agli oneri di cui all'art. 1 della presente legge e autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di L. 250.000.000. Per gli anni successivi, alle autorizzazioni di spesa ed alla relativa copertura finanziaria si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo agli interventi di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte prima « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 2.6.3.4. « Iniziative nel campo musicale », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di L. 250.000.000 per l'anno 1980 si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte prima « Spese per l'adempimento di funzioni normali » sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.1.546 « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » è ridotto dell'importo di L. 250.000.000;

all'ambito 2, settore 6, obiettivo 3, progetto 4, « Iniziative nel campo musicale » è istituito il cap. 1.2.6.3.4.960 con la denominazione « Contributi ordinari all'ente de "I pomeriggi musicali di Milano" », e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *gennaio* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *febbraio* 1980, *prot.* 21402/2298).

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **24**.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5: « Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il contingente globale del ruolo organico del consiglio regionale previsto dall'art. 15 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, i contingenti dei singoli livelli funzionali sono così modificati:

livello 1°	n.	—
livello 2°	»	6
livello 3°	»	18
livello 4°	»	59
livello 5°	»	50
livello 6°	»	20
livello 7°	»	27
livello 8°	»	20
Totale	n.	200

Art. 2.

Per la copertura dei posti resisi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al precedente articolo, i relativi concorsi potranno essere banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *gennaio* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *marzo* 1980, *prot.* 20202/2496).

(4904)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. **18**.

Norme di contabilità delle unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 1.

La gestione dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali è disciplinata dalle norme amministrativo-contabili contenute nei successivi articoli del titolo I della presente legge di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio annuale di previsione deve essere composto in conformità alle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale e indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno di riferimento del bilancio;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'anno di riferimento del bilancio, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e quelle in conto residui.

Formano oggetto di deliberazione dell'assemblea generale solo gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente. Di questi stanziamenti, quelli relativi alla spesa costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Tra le entrate e le spese di cui al punto 2) del terzo comma e iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al punto 3) del terzo comma è iscritto, altresì, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del bilancio.

Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da una relazione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità e alla quantità dei servizi prestati, anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 3.

Il progetto di bilancio annuale di previsione, corredato dei prescritti pareri, è presentato dal comitato di gestione all'assemblea generale entro il 16 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

L'assemblea generale delibera il bilancio entro il 15 dicembre.

Art. 4.

Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 5.

Le entrate di bilancio si classificano nei seguenti titoli:

Titolo I. — *Correnti;*

Titolo II. — In conto capitale;

Titolo III. — Anticipazioni di tesoreria;

Titolo IV. — Partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo l'oggetto.

Nel caso in cui si svolgano le attività previste dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed altre similari, le entrate relative vengono iscritte in distinte parti del bilancio con le stesse classificazioni indicate nei commi precedenti.

Art. 6.

Le spese sono classificate analiticamente in titoli a seconda che si tratti di spese correnti, spese di investimento, spese per il rimborso di prestiti, contabilità speciali; in categorie secondo la classificazione economica; ed in capitoli secondo l'oggetto.

Anche ai fini specifici dell'art. 11, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le spese vengono classificate ai fini economici secondo le seguenti categorie:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Categoria 1 - Spese per gli organi della U.S.L.

Categoria 2 - Spese per il personale dei ruoli regionali del Servizio sanitario dipendente funzionalmente dall'U.S.L.

Categoria 3 - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente e convenzionato

Categoria 4 - Prestazioni sanitarie in convenzione

Categoria 5 - Prestazioni sanitarie a rimborso e diverse

Categoria 6 - Acquisizione dei beni e servizi

Categoria 7 - Altre spese di gestione

Categoria 8 - Trasferimenti

Categoria 9 - Spese per funzioni delegate

Categoria 10 - Spese per attività non sanitarie collegate soggette a recupero

Categoria 11 - Fondi di riserva.

Titolo II. — SPESE DI INVESTIMENTO

Categoria 12 - Beni immobili

Categoria 13 - Beni mobili.

Titolo III

Categoria 14 - Rimborso di prestiti.

Titolo IV. — CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 15 - Partite di giro

Categoria 16 - Altre contabilità speciali.

Le spese devono altresì essere riclassificate:

1) per funzioni, allo scopo di verificare la spesa sostenuta per le attività svolte;

2) per programmi di intervento, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti e gli usi alternativi delle risorse disponibili.

Con la legge di approvazione del secondo piano sanitario regionale saranno stabilite le norme per la classificazione delle spese per funzioni e programmi.

In attesa di quanto previsto al comma precedente, la individuazione delle funzioni e dei capitoli è stabilita con atto della giunta regionale.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo comprende un solo oggetto omogeneo di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati.

Qualora sussista la condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, le spese relative alle connesse attività sono iscritte in distinte parti del bilancio, con le stesse classificazioni indicate nel presente articolo.

Art. 7.

Il bilancio contiene, per l'entrata, il riassunto delle categorie per titoli, nonchè un riepilogo dei titoli, e per la spesa, il riassunto delle categorie per titoli, il riepilogo dei titoli, nonchè il riepilogo dei totali per parti.

Art. 8.

Fra le spese deve essere iscritto un fondo di riserva di parte corrente con stanziamenti tanto in termini di competenza che di cassa. Tale fondo è destinato all'integrazione di stanziamenti in relazione alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, nonchè all'istituzione di nuovi stanziamenti.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti dal comitato di gestione. I provvedimenti di prelievo devono essere comunicati all'assemblea generale entro 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 9.

Fra gli stanziamenti di spesa in termini di cassa è iscritto un fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stessi stanziamenti, di ammontare non superiore alla differenza tra residui passivi presunti e previsioni di competenza da un lato e previsioni di cassa dall'altro.

L'utilizzo del fondo è disposto dal comitato di gestione con provvedimento non soggetto a controllo e da trasmettere all'assemblea generale entro 5 giorni dall'adozione.

Art. 10.

Tutte le variazioni di bilancio diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 8 e 9 sono di competenza dell'assemblea generale.

Sono vietati gli storni nella gestione residui, nonchè fra la gestione dei residui e quella della competenza.

Art. 11.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale provvede all'aggiornamento dei residui e del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente nonchè all'aggiornamento della giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio, fermo restando il vincolo di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente all'assemblea generale da parte del comitato di gestione.

In sede di assestamento di bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere la sua acquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel Piano Sanitario Regionale.

Qualora il saldo finanziario si presenti in passivo, nonostante i provvedimenti adottati dai comuni e dalle comunità montane nel corso dell'anno, in sede di rendiconti trimestrali di cui al successivo art. 43 o nonostante gli interventi della Regione previsti dagli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il disavanzo è coperto nell'esercizio di approvazione del rendiconto, con finanziamenti aggiuntivi degli enti locali di appartenenza della unità sanitaria locale che comunque devono garantire l'equilibrio del bilancio del rispettivo servizio.

Art. 12.

L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di un trimestre durante il quale sono autorizzati, per ciascun mese, l'impegno e il pagamento delle spese in ragione di un dodicesimo dello stanziamento finale previsto da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili.

Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata all'U.S.L. dal comitato regionale di controllo a norma degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'U.S.L. stessa è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio, ovvero — nel caso in cui il rinvio investa l'intero bilancio — limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento o nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili.

Art. 13.

Con il bilancio annuale il comitato di gestione presenta all'assemblea generale un bilancio di previsione triennale, elaborato in termini di competenza.

La classificazione delle entrate e delle spese del bilancio triennale segue gli stessi criteri della classificazione delle entrate e delle spese del bilancio annuale. La classificazione è limitata alle categorie, ad eccezione delle spese in conto capitale la cui classificazione si estende ai capitoli.

Sono altresì riproposte le riclassificazioni per funzione e per programmi di cui all'art. 6, nonchè indicatori di efficienza ed efficacia da determinarsi dalla giunta regionale.

Il bilancio triennale, indica, per il numero degli esercizi finanziari considerati, le risorse che si prevede di acquisire ed impiegare ai soli fini del riscontro della copertura finanziaria delle spese a carico di più esercizi.

Il bilancio triennale è approvato dall'assemblea generale con lo stesso provvedimento con il quale si approva il bilancio annuale.

Art. 14.

Il settore economico-finanziario cura l'accertamento, la riscossione delle entrate.

L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito e la persona debitrice. L'entrata accertata viene iscritta come competenza dell'esercizio finanziario quando l'ammontare del credito viene a scadenza entro l'anno.

Tutti gli atti o elementi dai quali derivano o possono derivare entrate, devono essere portati a conoscenza del settore economico-finanziario.

Art. 15.

La riscossione delle entrate è di regola preceduta o accompagnata dalla reversale. Questa è emessa in duplice esemplare e contiene i seguenti elementi:

numero d'ordine progressivo per esercizio;

esercizio finanziario e capitolo cui va iscritta l'entrata, distinguendo le entrate relative alla competenza da quelle relative ai residui;

indicazione del debitore;

la somma da riscuotere;

l'oggetto e la causale dell'entrata, con l'eventuale riferimento agli atti da cui proviene;

la data di emissione;

la sottoscrizione del responsabile del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario.

Le reversali emesse in conto competenza non riscosse entro il 31 dicembre vengono restituite dal tesoriere per l'eventuale riemissione in conto residui.

Art. 16.

Le entrate sono riscosse dal tesoriere, il quale deve darne periodicamente comunicazione al settore economico-finanziario.

In ogni caso il tesoriere non può ricusare la riscossione di entrate anche in mancanza di reversale. Dette entrate vanno immediatamente accreditate in conto, in attesa dell'emissione della relativa reversale.

Art. 17.

Il comitato di gestione può stabilire, con apposita deliberazione, che la riscossione di particolari diritti e proventi possa essere effettuata direttamente dai cassieri interni di cui al successivo art. 37.

Per ogni riscossione deve essere rilasciata quietanza da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia. I bollettari sono forniti, previa numerazione e vidimazione, dal settore economico-finanziario con apposito verbale di consegna.

Le somme riscosse sono versate in tesoreria almeno ogni settimana.

Mensilmente il cassiere è tenuto a rendere documentato conto al responsabile del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario delle riscossioni e dei relativi versamenti. Effettuata la verifica del conto, vengono emesse le reversali a regolazione delle somme versate.

Il cassiere in nessun caso può utilizzare le somme riscosse per detti diritti e proventi per il pagamento di spese.

Art. 18.

Le entrate accertate e non riscosse entro il 31 dicembre costituiscono i residui attivi.

Il responsabile del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario predispone, sulla scorta delle risultanze delle proprie scritture, l'elenco delle somme da conservare a residui attivi con l'indicazione dello stato di esigibilità delle singole partite.

Qualora dagli elementi in possesso, comunque ricavati o desunti, il competente ufficio centrale accerti, ai fini anche della determinazione delle reali risultanze di amministrazione, l'esistenza di partite di dubbia esigibilità, inesigibili o insussistenti il responsabile del competente ufficio centrale formula, con adeguate motivazioni, concrete proposte al comitato di gestione in ordine alla eventuale eliminazione delle partite dalla contabilità.

Nel contempo, lo stesso responsabile propone le azioni da promuovere per evitare eventuali prescrizioni dei crediti e per assicurare la regolare riscossione delle entrate, avvalendosi, se necessario, delle disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

In sede di determinazione delle risultanze del conto consuntivo il comitato di gestione delibera sulle proposte di cui al precedente terzo comma.

Art. 19.

I crediti relativi ai residui eliminati dal conto per dubbia esigibilità sono tenuti in evidenza in apposito registro, eccezione fatta per quelli di cui sia già stata accertata l'assoluta inesigibilità.

Per gli altri crediti, l'annullamento da parte del comitato di gestione è disposto:

a) per quelli di importo superiore a L. 1.000.000, dopo che sia stata esperita inutilmente l'azione giudiziaria;

b) per quelli di importo da L. 100.001 a L. 1.000.000, su conforme parere dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale;

c) per quelli di importo fino a L. 100.000, qualora l'ulteriore azione amministrativa sia risultata infruttuosa.

Art. 20.

Il comitato di gestione assume gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Di regola gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

Possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi quando ciò sia necessario per assicurare la continuità dei servizi. In tal caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di bilancio e la somma impegnata deve essere portata in economia.

Possono, tuttavia, essere mantenute, quantunque non impegnate e per il solo esercizio successivo all'ultimo stanziamento, le spese in conto capitale qualora ne ricorra la necessità. Per le spese in annualità il periodo di conservazione termina con l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Art. 21.

Tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere trasmessi al settore economico-finanziario per la registrazione del relativo impegno di spesa. Gli estremi dell'impegno devono risultare anche sugli atti da trasmettere all'organo di controllo.

Gli atti che non siano ritenuti regolari sono restituiti, con debita motivazione, all'organo che ha assunto l'impegno.

Il comitato di gestione può deliberare che gli atti di cui al comma precedente abbiano ugualmente corso e ne sia registrato l'impegno.

Il settore economico-finanziario non deve registrare l'impegno nel caso in cui la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o si voglia dare alla spesa una imputazione irregolare.

Art. 22.

Per le spese continuative o ricorrenti da pagare a scadenza prestabilita l'impegno è assunto nei registri contabili per l'intero anno.

Art. 23.

La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal responsabile dei settori o uffici competenti o dal responsabile del presidio o servizio multizonale, previo accertamento della regolarità della fornitura di beni, di opere, di servizi e di altre prestazioni sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori nonchè la presa in carico per i beni inventariabili.

Alla liquidazione delle spese di cui al precedente art. 23 si procede mediante note di spesa fissa.

Art. 24.

Al pagamento delle spese provvede il tesoriere dell'Unità sanitaria locale in base a mandati.

Accertata la legalità della spesa, la regolarità della liquidazione e la giusta imputazione, i mandati sono emessi a cura del settore economico-finanziario e sono firmati, oltre che dal responsabile del competente ufficio centrale dello stesso settore, anche dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato.

Il mandato deve inoltre, contenere:

cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza;

somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;

causale del pagamento;

indicazione dell'esercizio finanziario con la distinzione fra conto residui e conto competenza;

numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa;

estremi della deliberazione — con l'indicazione della esecutività della medesima — o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso;

numero d'ordine progressivo e data di emissione;

luogo dove il pagamento dev'essere eseguito.

Per le spese da pagare in base a note di spesa fissa o di atti similari, in luogo degli estremi della deliberazione è fatta annotazione di «spesa fissa» con richiamo alla nota relativa.

Di ogni mandato emesso deve essere fatta copia, cui va allegato il povvedimento di liquidazione con la documentazione giustificativa.

Art. 25.

Il tesoriere deve pagare i mandati agli intestatari o a loro legali rappresentanti ed è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

I mandati possono essere estinti, oltre che con quietanza diretta del creditore sul titolo o separata, mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale, nonchè mediante vaglia postale con spese a carico del creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia, o in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario.

Le estinzioni del mandato nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, sono disposte dal responsabile del settore economico-finanziario su richiesta del creditore.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni sottoscritte dal tesoriere.

Art. 26.

I mandati di pagamento non estinti entro il 31 dicembre sono dal tesoriere resituiti all'unità sanitaria locale per il trasferimento del conto della competenza a quello dei residui.

I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo sono annullati. Possono, tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti dell'eventuale prescrizione.

Art. 27.

Le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono i residui passivi.

Il competente ufficio centrale del settore economico finanziario indica, per la successiva determinazione del comitato di gestione, le somme da mantenere a residui passivi nel rendiconto generale, dando, con riferimento alle proprie scritture ed a qualsiasi altro elemento, la debita dimostrazione del nome dei creditori, dell'oggetto della spesa e della somma dovuta.

Art. 28.

In pendenza dell'approvazione del rendiconto generale e dalla formale determinazione del comitato di gestione in ordine al mantenimento delle somme a residui, possono essere emessi, dopo il 1° gennaio, ordinativi di pagamento sugli impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio, purchè le somme da pagare rientrino negli importi che il settore economico-finanziario deve indicare al comitato di gestione ai sensi del precedente art. 28, e purchè gli ordinativi stessi siano registrati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui e con indicazione del capitolo di provenienza dell'esercizio scaduto.

Art. 29.

I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Per i residui passivi delle spese in conto capitale, il biennio di cui al primo comma decorre a partire dall'ultimo esercizio utile per l'impegno, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 20.

Art. 30.

Per il pagamento dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, si provvede integrando gli stanziamenti dei capitoli di provenienza, mediante il prelievo dal fondo di riserva di cui al precedente art. 8. Qualora i capitoli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, si istituiscono appositi nuovi capitoli, sempre attingendo dal fondo di riserva.

Per i residui già perenti relativi a spese in conto capitale, viene istituito in bilancio apposito fondo, con stanziamenti tanto in termini di competenza che di cassa, per la riassegnazione ai capitoli di pertinenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

Ai prelievi dai fondi di cui ai commi precedenti per le relative riassegnazioni provvede il comitato di gestione.

Art. 31.

Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente alla esecuzione di spese di natura operativa, il comitato di gestione può autorizzare la costituzione di fondi a favore di funzionari dell'unità sanitaria locale, mediante l'accensione di appositi conti correnti bancari o postali, disposta in modo che risultino chiaramente l'esclusiva appartenenza dei fondi medesimi alla unità sanitaria locale e la loro specificazione per tipo di spesa.

La deliberazione di autorizzazione deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma precedente, le modalità di esecuzione dei singoli tipi di spesa.

Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi assegnati si effettuano mediante l'emissione di assegni bancari o postali, o di postagiro, ovvero di altri titoli idonei, firmati dal funzionario delegato.

I funzionari delegati devono tenere appositi registri, nei quali, a fronte delle assegnazioni di fondi, vengono annotate le operazioni di utilizzo.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme assegnate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati.

Art. 32.

Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per competenza e residui. All'uopo, alla fine di ogni semestre e comunque alla fine dell'esercizio finanziario — o prima, se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli — il funzionario delegato deve rendere il conto delle somme erogate, da presentare al responsabile del settore competente, allegando, oltre alla documentazione giustificativa della spesa, l'estratto conto dell'istituto bancario o del servizio conti correnti postali, dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato.

Il conto deve essere presentato entro 15 giorni successivi al periodo cui si riferisce.

Dopo il riscontro del settore di competenza, il conto è ammesso a discarico previo visto di regolarità del responsabile del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario. Ove vengano rilevate irregolarità, il conto viene sottoposto al comitato di gestione per i conseguenti provvedimenti.

Alla fine dell'esercizio, e comunque nel caso di rendiconti finali, le eventuali somme residue sui fondi assegnati devono essere riversate nella tesoreria dell'unità sanitaria locale, unitamente agli interessi maturati.

Art. 33.

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, dopo aver interpellato tre degli Istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, mediante apposita convenzione deliberata dall'assemblea generale.

Art. 34.

La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria viene esercitata dal comitato di gestione per il tramite del presidente o di un suo delegato e del responsabile del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario.

A tal fine, almeno due volte all'anno il presidente del comitato di gestione o un suo delegato e il responsabile del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario devono effettuare la verifica della contabilità relativa alla unità sanitaria locale, tenuta dal tesoriere, per accertare la regolarità del funzionamento del servizio.

Possono anche essere effettuate verifiche straordinarie ogni qualvolta il comitato di gestione lo ritenga opportuno.

Di ogni verifica viene redatto apposito verbale in duplice esemplare.

Art. 35.

E' vietata alle unità sanitarie locali qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni di tesoreria che per ogni mese non possono superare un dodicesimo dello scoperto massimo consentito, pari al 25 per cento dell'assegnazione regionale annua sul fondo sanitario regionale per le spese correnti.

La richiesta di anticipazioni di tesoreria deve formare oggetto di deliberazione del comitato di gestione.

Le anticipazioni devono essere estinte entro la fine dell'esercizio.

Art. 36.

Presso gli uffici del settore economico finanziario possono essere istituiti servizi di cassa interna, con deliberazione del comitato di gestione.

L'incarico di cassiere è conferito dal comitato di gestione ad un impiegato di ruolo, per una durata determinata non superiore a tre anni, e non è immediatamente rinnovabile nello stesso ufficio.

I servizi di cassa interna sono soggetti al controllo del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario.

Con i fondi di cassa interni si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, per automezzi, per acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. L'importo massimo di ciascuna spesa viene stabilito di esercizio in esercizio dal comitato di gestione.

I cassieri interni provvedono ai pagamenti su ordini scritti dei responsabili degli uffici di provveditorato ed economato.

I cassieri tengono le scritture relative alle operazioni effettuate, in modo da consentire un agevole riscontro da parte del competente ufficio centrale del settore economico-finanziario e da poter predisporre il rendiconto bimestrale, da trasmettere entro i 15 giorni dalla scadenza del bimestre al suddetto ufficio per il successivo discarico.

Periodici controlli devono essere effettuati da parte del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità della gestione dei cassieri interni. Gli stessi controlli sono da effettuare anche nei riguardi dei funzionari delegati.

Dei controlli di cui al comma precedente deve essere redatto apposito verbale.

Art. 37.

Entro il 30 aprile il presidente del comitato di gestione presenta all'assemblea generale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

Il rendiconto generale è approvato dall'assemblea generale entro il 30 giugno.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione di bilancio, il conto economico e la situazione patrimoniale.

Al rendiconto è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi. Detta relazione fornisce altresì dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari, in relazione agli obiettivi assegnati all'unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale.

Al rendiconto finanziario debbono essere allegati, su modelli predisposti dalla giunta regionale:

1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;

2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi.

Art. 38.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in più e in meno dei residui attivi;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati in base ai riaccertamenti da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in meno dei residui passivi;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, al netto dei riaccertamenti da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 39.

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera *c*), art. 11, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo modalità uniformi da adottare con provvedimento della giunta regionale.

Art. 40.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Art. 41.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, l'unità sanitaria locale deve trasmettere alla Regione un rendiconto dal quale risultino, per il periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio finanziario alla scadenza del trimestre di riferimento, secondo i criteri di classificazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6:

a) le riscossioni e i pagamenti, senza distinzione fra competenza e residui;

b) l'avanzo o il disavanzo di cassa;

c) l'elenco dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto, con l'indicazione, per i debiti, degli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine di 30 giorni la giunta regionale, fatta salva la facoltà di concedere una proroga di giorni 10, provvede alla nomina di un commissario per tali adempimenti.

Art. 42.

Con periodicità almeno bimestrale devono essere effettuate le verifiche di cassa, ai sensi del punto 2) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il consiglio comunale o l'assemblea generale della comunità montana o dei comuni associati determinano l'organo al quale le verifiche vengono affidate.

Qualora da tali verifiche, o dai rendiconti trimestrali di cui all'articolo precedente, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, dovranno essere assunti i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione inoltre dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici e di efficienza dei servizi, dei progetti o dei programmi. I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea della unità sanitaria locale.

Qualora dal rendiconto annuale finanziario approvato, risulti un saldo negativo, la copertura del saldo medesimo viene effettuata a cura della Regione mediante assegnazione da prelevare dalla riserva di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ove ricorrano le condizioni ivi previste e fatte salve le eventuali responsabilità previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 43.

L'inventario generale dei beni attribuiti a ciascuna unità sanitaria locale è composto dai seguenti inventari particolari:

1) inventari dei beni immobili;

2) inventari dei beni mobili con la seguente specificazione:

a) mobili, arredi e macchine per ufficio;
b) apparecchiature sanitarie;
c) attrezzature economali e tecniche;
d) automezzi;
e) libri e riviste.

Non sono inclusi negli inventari dei beni mobili i beni di rapido consumo e gli oggetti fragili.

I beni inventariabili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonchè di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione.

La consegna si effettua in base a verbali fra chi effettua la consegna e chi la riceve, o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.

Art. 44.

Gli inventari dei beni immobili, ivi compresi i diritti considerati tali, devono recare:

a) i titoli di provenienza;

b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali, nonchè le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

Art. 45.

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la demolizione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità;

d) lo stato di conservazione.

Art. 46.

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del comitato di gestione.

Art. 47.

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Il riepilogo delle variazioni inventariali dell'anno è comunicato dai consegnatari entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario ai settori competenti.

Art. 48.

Almeno ogni cinque anni i settori competenti provvedono alla ricognizione generale dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare:

a) lo stato di conservazione e la congrua utilizzazione degli immobili;

b) l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

I risultati degli accertamenti suddetti sono portati a conoscenza del coordinatore amministrativo per la eventuale promozione dei provvedimenti occorrenti in ordine ad una più proficua gestione del patrimonio e alle eventuali responsabilità emergenti a carico dei consegnatari o di chi abbia, comunque, direttamente o indirettamente, causato danni.

I consegnatari dovranno procedere a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito delle quali dovranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili.

Tali dichiarazioni dovranno risultare da appositi verbali.

Art. 49.

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) i materiali sanitari e i prodotti farmaceutici;

2) i materiali tecnici;

3) i materiali diversi di uso corrente.

Gli agenti consegnatari dei beni di consumo devono tenere idonee registrazioni di carico e scarico.

Alla fine di ciascun anno gli agenti consegnatari sono tenuti alla resa del conto per materia, dando giustificazione delle eventuali differenze fra le quantità di fatto in giacenza e il saldo contabile.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare la regolare tenuta della contabilità di magazzino, la corrispondenza fra i saldi contabili e le giacenze di fatto e lo stato di conservazione.

Spetta al coordinatore amministrativo promuovere i provvedimenti in ordine ad eventuali responsabilità.

La giunta regionale, con propri atti, determina i criteri di organizzazione dei magazzini, nonchè le procedure di registrazione e i criteri di valutazione dei beni di consumo.

Art. 50.

I contratti dell'unità sanitaria locale, relativi a forniture, somministrazioni, acquisti, vendite, permute, locazioni e servizi debbono essere di regola, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica e della licitazione privata, a giudizio discrezionale del comitato di gestione.

Per i soli contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui all'articolo successivo.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 57, 58, 64 e seguenti.

Per l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche vale la normativa regionale vigente in materia.

Art. 51.

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle condizioni essenziali, nonchè la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione, salva la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale di cui all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 52.

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 56.

Art. 53.

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio, scelto fra quelli di cui al successivo art. 56, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara, di norma con lo stesso atto di cui al precedente art. 52. Il comitato di gestione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'unità sanitaria locale.

I contratti e i processi verbali di aggiudicazione nella licitazione privata, nonchè nell'asta pubblica, sono ricevuti da un funzionario, all'uopo designato di anno in anno, quale ufficiale rogante.

I contratti e i processi verbali ricevuti come stabilito al comma precedente sono atti pubblici a tutti gli effetti.

Art. 54.

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di asta o dalla lettera di invito.

Il presidente del comitato di gestione o un suo delegato, presiede allo svolgimento della gara, assistito da un funzionario all'uopo designato.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, o quando, sulla base di una precedente comunicazione degli uffici competenti, risulti che tutte le offerte hanno prezzi superiori a quelli di mercato, per i contratti che comportino una spesa per l'unità sanitaria locale.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 55.

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici:

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il venticinque per cento alla media delle offerte.

Art. 56.

Per speciali lavori o forniture, per la cui esecuzione l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è ammessa la forma dell'appalto-concorso per la elaborazione del progetto definitivo e per la determinazione delle condizioni di esecuzione.

Le persone o ditte partecipanti all'appalto-concorso devono presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito o dal bando, il progetto del lavoro o della fornitura, corredato dai relativi prezzi.

L'aggiudicazione, da effettuarsi da parte di una commissione all'uopo istituita e presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'unità sanitaria locale, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 57.

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo originario.

Art. 58.

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data della fattura, a pena di nullità.

Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine od al contratto, gli organi dell'unità sanitaria locale dovranno, entro otto giorni dal ricevimento dei beni, far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con avviso di ritorno.

Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento, ai fini della disposizione di cui al primo comma, restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 59.

Le unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento, a quei lavori, provviste, forniture che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti titoli.

Titolo II

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 60.

Le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi sociali devono essere esposte in un'apposita contabilità speciale allegata al bilancio dell'unità sanitaria locale.

Art. 61.

La gestione dei servizi sociali deve avere una propria e distinta contabilità, con propri atti e documenti contabili. La stessa gestione si avvale di un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari.

Art. 62.

La gestione dei servizi sociali è disciplinata dalle stesse norme di contabilità relative alla gestione dei servizi sanitari, con le eccezioni di cui ai successivi articoli.

Art. 63.

Il riferimento al piano sanitario regionale di cui al terzo e ultimo comma del precedente art. 2 deve essere inteso quale riferimento agli indirizzi programmatici ed alle previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 64.

Le previsioni di bilancio relative ai servizi sociali devono essere in pareggio effettivo.

L'eventuale saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce deve essere iscritto nelle entrate, nel caso di saldo positivo, nelle spese, nel caso di saldo negativo.

Il presunto saldo positivo non può che essere destinato a spese a carattere non ricorrente.

In allegato al bilancio sono da indicare i capitoli di spesa finanziati con il saldo positivo applicato al bilancio. L'effettuazione di tali spese è subordinata all'accertamento di detto risultato positivo.

Alla copertura dell'eventuale saldo negativo deve essere provveduto con le normali risorse di bilancio.

Art. 65.

Alla gestione dei servizi sociali non sono consentite le riscossioni nelle forme previste dal precedente art. 17.

Art. 66.

Il finanziamento mediante indebitamento è consentito solo per spese d'investimento. All'assunzione dei relativi mutui provvedono in proprio i comuni singoli o associati.

Sono consentite anticipazioni di tesoreria nei limiti di un quarto delle entrate correnti. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio.

Art. 67.

Alla gestione dei servizi sociali non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 42 e 43.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68.

Entro il quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le unità sanitarie locali dovranno adottare un sistema di contabilità dei costi, volto alla rilevazione analitica dei costi dei servizi, allo scopo di conoscenza, di decisione e di controllo, affidato al settore economico finanziario.

La giunta regionale è delegata a predisporre, previa sperimentazione presso unità sanitarie locali prescelte, uno schema unificato di procedure e di metodologie di rilevazione.

Art. 69.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale deve predisporre la normativa tipo, che deve essere adottata dalle unità sanitarie locali, diretta a disciplinare l'esecuzione di provviste, forniture e lavori in economia, nonchè le condizioni generali d'appalto.

Art. 70.

Allo scopo di consentire l'ottenimento delle migliori condizioni contrattuali, nonchè una tendenziale standardizzazione dei prodotti e materiali occorrenti, le unità sanitarie locali possono provvedere all'approvvigionamento in forma associata.

La giunta regionale provvede a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un corretto indirizzo economico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria.

La funzione di indirizzo di cui al precedente comma può dar luogo ad accordi preliminari vincolanti per i fornitori cui le unità sanitarie locali possono rivolgersi.

Art. 71.

Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive e passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori al 1° gennaio 1980.

Per gli enti già erogati di assistenza sanitaria e sciolti ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le pendenze al 31 dicembre 1979, costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio, trasferita ai comuni competenti per territorio, e gestita dalle unità sanitarie locali nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al 1° gennaio 1980 devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1979, indipendentemente dalla gestione di provenienza.

L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire all'entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 72.

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione di natura economico-finanziaria occorrente ai fini della programmazione sanitaria nazionale e regionale ed ai fini della gestione del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla giunta regionale in relazione anche alle disposizioni previste dalla presente legge.

Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e di quello regionale.

Art. 73.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare ai comuni, singoli od associati o alle comunità montane, entro dieci giorni dalla avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione, copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo, da cui emergono, tra l'altro, le assegnazioni regionali e i relativi impegni.

Art. 74.

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici dell'unità sanitaria locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità amministrativa e a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 debbono farne denunzia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura del comitato di gestione; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al presidente del comitato di gestione.

Art. 75.

In pendenza dell'esecutività del bilancio relativo all'anno finanziario in cui entrano in funzione le unità sanitarie locali, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa di cui al precedente art. 12, è riferita alla somma attribuita all'U.S.L. come assegnazione annua sul fondo regionale per le spese correnti.

Qualora il trasferimento delle funzioni sanitarie alle U.S.L. venga realizzato con la gradualità prevista dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione è autorizzato, con i poteri dell'assemblea generale, ad apportare al bilancio le variazioni rese necessarie dall'acquisizione delle nuove funzioni, con il rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dagli appositi provvedimenti regionali.

Ove, entro un mese dal trasferimento di ogni specifica funzione ai sensi del comma precedente, non sia disposta alcuna variazione, si intendono acquisite al bilancio dell'U.S.L. le poste residuali di bilancio o piano finanziario relative alle attività trasferite.

Art. 76.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. 19.

Interventi a favore dei consorzi-fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese del settore secondario aventi sede nel territorio regionale, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi, la Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria tramite concessione di contributi a fondo perduto per l'integrazione dei fondi rischi da essi costituiti.

Ai consorzi e alle società consortili possono partecipare anche imprese di maggior dimensione e di altri settori produttivi, purchè la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.

Art. 2.

Possono beneficiare della presente legge i consorzi e le società consortili in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi alla stessa data uno o più fondi rischi depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati per un ammontare complessivo non inferiore a L. 50.000.000.

Lo statuto dei consorzi e delle società consortili che intendono beneficiare della presente legge dovrà:

a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;

b) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzia a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione dei crediti necessari allo sviluppo delle attività produttive;

c) prevedere l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge;

d) stabilire che l'eventuale partecipazione delle imprese, di cui al secondo comma dell'art. 1, non costituisce titolo per conseguire la garanzia del consorzio e della società consortile nelle operazioni di credito;

e) stabilire che la perdita delle caratteristiche, di cui al primo comma dell'art. 1, da parte delle imprese già associate comporta gli effetti di cui alla precedente lettera *d*).

Art. 3.

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, la giunta regionale, accertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 95 per cento in proporzione all'ammontare complessivo delle operazioni di credito effettuate da ciascun consorzio o società a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

b) una quota pari al 5 per cento ad incremento del contributo a favore dei consorzi e delle società costituiti nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, in proporzione all'ammontare dei rispettivi fondi rischi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto, fino ad un massimo per ciascun consorzio o società di L. 10.000.000.

L'eventuale quota residua sarà destinata ad incremento della quota di cui sub *a*).

Art. 4.

Le domande devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il contributo dell'anno 1980 e, per quanto riguarda i contributi degli anni successivi, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Alle domande devono essere allegate:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile richiedente;

b) copia della convenzione stipulata dal consorzio o dalla società con l'azienda o l'istituto mutuante;

c) una dichiarazione, rilasciata dall'azienda o dall'istituto mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;

d) una dichiarazione dell'azienda o dell'istituto convenzionato attestante l'ammontare del fondo rischi depositato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;

e) una certificazione attestante l'avvenuta iscrizione del consorzio o della società consortile, secondo le norme stabilite dal codice civile.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 35 milioni.

Art. 5.

Spetta alla giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei consorzi e delle società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la destinazione di cui al precedente art. 1.

In caso di accertata violazione la giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.

Art. 6.

Per quei consorzi e società consortili che abbiano proceduto a modifica statutaria, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *b*), l'ammissibilità della domanda è subordinata all'accertamento che nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto l'attività sia stata circoscritta alla concessione di garanzie a favore dei soci.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1980, per complessive lire 1.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'intervento ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento	Competenza	Cassa
Cap. 022002051. — Contributi a favore dei Consorzi-Fidi tra i titolari di piccole e medie imprese	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Art. 9.

Sono abrogate la legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, la legge regionale 14 marzo 1978, n. 16, la legge regionale 8 settembre 1978, n. 44, e la legge regionale 27 aprile 1979, n. 31.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1980

TOMELLERI

(4243)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801830)